Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Martedì, 2 novembre 1926 — Numero 253

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2113.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. 1802.

Istituzione di un posto di commissario consolare presso il Regio consolato generale di Parigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 7 gennaio 1923, n. 185; 28 gennaio 1923, n. 198; 4 marzo 1923, n. 500, e 15 settembre 1923, numero 2163;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso il Nostro consolato generale di 1ª categoria di 1ª classe a Parigi è istituito un posto di commissario consolare con l'assegno locale di L. 7000 e l'indennità di cassa di L. 1200.

All'assegno locale suddetto saranno applicabili le disposizioni del 2° comma dell'art. 3 del Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185, e quelle dell'art. 3 del Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163.

Il ruolo dei commissari consolari di cui alla tabella n. 22 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, rimane invariato.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 155. — COOP

Numero di pubblicazione 2114.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1801.

Fissazione a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare di una tassa per i viaggi di ritorno degli emigrati dai porti transoceanici ad un porto del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 29 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre detto anno, che stabilisce la misura della tassa da corrispondersi dai vettori pel trasporto degli emigranti da un porto del Regno ai Paesi transoceanici;

Ritenuta l'opportunità di regolare la corresponsione della tassa per i viaggi di ritorno, conformemente al disposto dell'art. 26, secondo comma, del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione sovra citato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi, muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione sovra richiamato, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigrati dai porti transoceanici ad un porto del Regno nella misura corrispondente ai tre quarti di quella in vigore per i viaggi di andata.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente è accertata dal l'ispettore dell'emigrazione nel primo porto di approdo del piroscafo nel Regno in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'ispettore predetto col concorso del Regio commissario viaggiante sullo stesso piroscafo.

Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'art. 185 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, l'ispettore dell'emigrazione può prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterrà opportuni per il controllo di sua competenza.

Art. 3.

La tassa per i viaggi di ritorno per gli emigrati deve essere versata alle Regie sezioni di tesoreria per l'accreditamento al conto corrente del Fondo dell'emigrazione presso la Cassa depositi e prestiti entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'ispettore.

Nei casi di ritardo, decorrono a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare gli interessi commerciali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Commissariato generale o dell'ispettore dell'emigrazione.

Art. 4.

Gli articoli predetti entrano a far parte integrante del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sull'emigrazione nelle premesse specificato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 154. — COOP

Numero di pubblicazione 2115.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1805.

Estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 1° luglio 1916, n. 947.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta la legge 16 luglio 1916, n. 947;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a che altri prodotti ed avanzi animali, soggetti a visita veterinaria ai confini dello Stato, siano sottoposti al pagamento di un diritto di visita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle voci comprese nella tabella dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato, annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947, sono aggiunte le seguenti:

1° lane naturali o sudicie, e lavate;
2° cascami di lana;
3° peli, setole e crini;
4° pesce secco, salato e affumicato;
5° pesce marinato, sott'olio o altrimenti preparato.

La misura del diritto di visita sanitaria all'importazione nel Regno di dette merci è fissata in L. 1 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 158. — COOP

Numero di pubblicazione 2116.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. 1806.

Provvedimento a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1878 dell'11 ottobre 1925, recante provvedimenti a favore della coltivazione del tabacco nella Venezia Tridentina;

Ritenuto che, per circostanze di forza maggiore, le disposizioni del decreto stesso non hanno potuto avere ancora piena e completa attuazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare la trasformazione tecnica e fiscale della produzione del tabacco nella Venezia Tridentina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato autorizzato con l'art. 1 del R. decreto legge n. 1878 dell'11 ottobre 1925, sulla spesa presunta dall'Amministrazione per provvedere alla chiusura fiscale degli stabilimenti della Venezia Tridentina nei quali si effettua il trattamento industriale del tabacco coltivato per le Manifatture dello Stato, nonchè alla costruzione ed adattamento di locali di cura nella stessa regione, è esteso ai lavori che verranno compiuti dopo il 30 giugno 1926 e sino a tutto il 30 giugno 1927.

Art. 2.

Nulla è innovato circa la misura del compenso, la sua ripartizione in annualità e le modalità di applicazione del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 159. — COOP

REGIO DECRETO 24 ottobre 1926.

Nomina di due vice presidenti e di cinque membri della Commissione centrale per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Visto il R. decreto legge 16 settembre 1926, n. 1672, sul riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° novembre 1926, il gr. uff. Francesco Lo Bianco, vice avvocato erariale generale, membro della Commissione centrale delle imposte dirette ed il gr. uff. Enrico Mazzoccolo, presidente di sezione alla Corte dei conti, sono nominati vice presidenti della Commissione suddetta.

A decorrere dalla stessa data, il gr. uff. Enrico Alessandro Abbate, consigliere di Stato, il gr. uff. Guido Bonfioli Cavalcabò, consigliere di Stato, il comm. Giovanni Augusto Bottaro, capo divisione alla Direzione generale delle imposte dirette, il comm. Guglielmo Fiastri, consigliere alla Corte dei conti ed il comm. Antonio Gismondi, consigliere alla Corte di cassazione, sono nominati membri della Commissione medesima.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1926.

Determinazione dei nuovi tipi di fascetta per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 8, comma 2°, del testo unico di legge 8 luglio 1924, per l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;

Veduto il Ministeriale decreto 21 novembre 1921, n. 6308;

Determina:

Art. 1.

Agli articoli 2 e 3 del Ministeriale decreto 21 novembre 1921, n. 6308, sono sostituiti i seguenti.

Art. 2.

Le fascette saranno di 6 differenti specie ed avranno tutte la forma di un rettangolo diviso in 3 compartimenti, dei quali il centrale, della lunghezza di millimetri 140, presenta un fondino ondulato con a sinistra lo stemma d'Italia, al centro, su due righe, la leggenda « Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè » e a destra la parola « Grammi » sotto cui è impresso il numero indicante il peso.

Art. 3.

Le suddescritte fascette saranno stampate su carta bianca filigranata e la filigrana indicherà la Corona Reale alla distanza una dall'altra di millimetri 5 in senso orizzontale, e di millimetri 10 in senso verticale e avranno le dimensioni e i colori seguenti:

Fascette gr. 60 misura mm. 16×200, colore rosso vivo;
Fascette gr. 100 misura mm. 16×200, colore giallo arancio;
Fascette gr. 200 misura mm. 16×250, colore giallo (Washington);
Fascette gr. 250 misura mm. 16×270, colore verde (120);
Fascette gr 500 misura mm. 16×370, colore bleu chiaro;
Fascette gr. 1000 misura mm. 18×470, colore violetto (Magenta).

Art. 4.

Le fascette attualmente in uso saranno adoperate fino ad esaurimento e non saranno più riprodotte.

Roma, addì 23 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1926.
Approvazione di nuove tariffe adottate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge 20 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63; modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con sede in Roma, tendente ad ottenere l'approvazione delle tariffe per alcune nuove forme di assicurazione;

Vista la deliberazione in data 22 luglio 1926 del Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Le tariffe seguenti, senza visita medica, a premi mensili, adottate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 luglio 1926, sono approvate secondo gli esemplari presentati dall'Istituto stesso e debitamente autenticati:

a) Tariffa *F*, applicabile a teste di età giovanile, denominata « Tariffa per assicurazione di risparmio e previdenza » concernente l'accumulazione di un dato capitale in un primo periodo e la assicurazione, in un periodo successivo, di un capitale pagabile ad un dato termine se l'assicurato è in vita, o immediatamente dopo la sua morte;

b) Tariffa *G*, per l'assicurazione collettiva e cumulativa di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in corrispettivo di un premio pagabile per un periodo stabilito, e, in caso di premorienza, solo alla morte dell'assicurato (vita intera a premio temporaneo).

Roma, addì 27 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, **n. 100, si** notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni **ha presentato** il 29 ottobre 1926 all'on. Presidenza della Camera dei **deputati il** progetto di egge per la conversione in legge del R. **decreto-legge** 16 settembre 1926, n. 1783, pubblicato nella ***Gazzetta Ufficiale* del** 26 ottobre 1926, col quale viene prorogato il termine per **l'ammissione** ai benefici del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, **n. 211, delle** navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere **indispensabile.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione **da valere** dal 1° al 7 novembre 1926 è stata fissata in lire 439, **rappresentanti** 100 dazio nominale e 339 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 30 ottobre 1926.

Francia	73.60	New York	23.537
Svizzera	455.33	Dollaro Canadese	23.62
Londra	113.628	Oro	454.15
Olanda	9.31	Belgrado	41 —
Spagna	357 —	Budapest (pengö)	0.0332
Belgio	3.282	Albania (Franco oro)	452 —
Berlino (Marco oro)	5.55	Norvegia	5.85
Vienna (Schillinge)	3.32	Polonia (Sloty)	—
Praga	69.75	Rendita 3.50 %	66.725
Romania	13.25	Rendita 3 50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	121.30	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	23.60	Consolidato 5 %	86.475
Peso Argentino carta	9.58	Obbligazioni Venezie 3 50 %	66.725

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.